

PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI
SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD
ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

In attuazione dell'art 3 c.2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
del 2 dicembre 2020

Il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca, considerato l'articolo 3, comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (d'ora in poi "Accordo"), in data ...9 febbraio 2021.... stipulano il presente protocollo di intesa.

Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le **prestazioni indispensabili** di cui all'articolo 2 e dell'articolo 8 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Articolo 2. Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono, in conformità all'elencazione di cui all'art. 2 c.2 dell'Accordo:

- i) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);
- ii) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell'Accordo).
Si precisa che nel corrente a.s. il servizio di refezione e mensa è interamente gestito dalle Amministrazioni comunali e pertanto il contingente minimo di cui al punto ii) non viene attivato nel corrente a.s.
- iii) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell'Accordo), limitatamente alle ipotesi eccezionali di conferimento



- dei rifiuti ordinari non procrastinabile, non essendo attivi laboratori o altre strutture che comportano la produzione di rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- iv) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
 - v) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

Articolo 3. *Contingenti*

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto i), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 2;
 - COLLABORATORE SCOLASTICO: un collaboratore scolastico per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto ii), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

COLLABORATORI SCOLASTICI (uno per ciascun plesso di scuola primaria);
3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punti iii) e iv), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

COLLABORATORI SCOLASTICI (uno per ciascun plesso)
4. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto v), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 2
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n.1 (per l'apertura e la vigilanza della sede centrale).

Articolo 4. *Criteri di individuazione*

1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
 - a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - b. rotazione in ordine alfabetico.

Articolo 5. *Norme da rispettare in caso di sciopero*



1. Le norme da rispettare in caso di sciopero sono determinate dall'Accordo del 2 dicembre 2020 e in particolare dall'art.10, cui si fa rinvio. A fini meramente ricognitivi, il contenuto dell'art. 10 c.6 dell'Accordo è riportato di seguito.

Art.10 c.6 dell'Accordo del 2 dicembre 2020

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

- a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
- b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) nelle Istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
- c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
- dall'1 al 5 settembre;



- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Luogo e data Carvico, 9 febbraio 2021

Per la parte pubblica:

il Dirigente scolastico

Dott. Andrea Quadri

.....
Quadri

Per le Organizzazioni sindacali:

Sigla

..... SNALS/CONFISAL ins.te Giovanna Belotti su delega del segretario provinciale

Belotti

Sigla

FLC...CGIL sig.ra Savena Procopio su delega del segretario provinciale

Procopio

Sigla

.....

Sigla

.....

Sigla

.....

Sigla

.....

SB
AGB
4

Allegato 1 – Modalità di sottoscrizione dell'accordo in via telematica

1. Nel rispetto del protocollo COVID-19 e delle vigenti disposizioni in materia di gestione dell'emergenza COVID-19, le riunioni fra la parte pubblica e le OO.SS. provinciali si svolgono in modalità a distanza nelle stanze virtuali messe a disposizione dall'Istituto.
2. In alternativa alla firma in presenza da parte di delegati delle OO.SS. provinciali, tenuto conto che i rappresentanti delle OO.SS. provinciali non dispongono di firma elettronica qualificata, la sottoscrizione del presente protocollo può avvenire secondo la seguente procedura
 - i) il documento da sottoscrivere, in formato PDF/A e firmato digitalmente dal dirigente scolastico, viene trasmesso a ciascuna delle parti unitamente all'impronta hash del file;
 - ii) le parti trasmettono attraverso un messaggio di posta elettronica ordinaria inoltrato all'indirizzo istituzionale della scuola il documento di cui al punto 1, unitamente ad una dichiarazione di sottoscrizione accompagnata da una copia digitale di un documento di identità, riportando il nome del file e la sua impronta, e allegando la delega a rappresentare l'organizzazione sindacale.
 - iii) è ammessa la sottoscrizione non contemporanea del documento.



